

PUBBLICAZIONE

**PARERE SULLA CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART.1469-BIS
CODICE CIVILE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI HANOVER
ITALIA SRL**

Preliminarmente si osserva che le modalità di vendita adottate da Hanover Italia Srl sono plurime: l'oggetto sociale annovera, infatti, "commercio all'ingrosso, al minuto, vendita a domicilio e per corrispondenza".

E' evidente che debba, innanzitutto, distinguersi sia - sotto il profilo oggettivo - fra i diversi canali distributivi, ciascuno dei quali assume specifiche connotazioni normative nei confronti del consumatore, sia - sotto il profilo soggettivo - fra i contratti stipulati dai consumatori e quelli stipulati, invece, dagli operatori professionali che acquistano all'ingrosso.

Operate, quindi, queste essenziali distinzioni, i contratti indirizzati ai consumatori non possono prescindere dal rispetto della vigente disciplina (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo), che assoggetta al rispetto di precise disposizioni le condizioni generali di contratto in generale, nonché - in particolare - quelle che si riferiscono alle vendite a distanza.

Il modulo, datato giugno 2006, recante le Condizioni generali di vendita e sottoposto all'esame di questa Commissione di Regolazione del Mercato, sembra riferirsi a modalità di vendita convenzionali, vale a dire perfezionate presso un esercizio commerciale e in tal caso sarebbe del tutto inidoneo a disciplinare differenti modalità di vendita indirizzate ad un consumatore.

Ciò premesso, si rileva che il testo contrattuale in esame ignora completamente non soltanto i principi del Codice del consumo, ma altresì la disciplina - sostanzialmente coincidente - inserita nel codice civile (dal 1996 artt.1469 bis e seguenti; dal 2002 artt.1519 bis e seguenti).

Indicativo, del resto, che l'autore delle Condizioni generali di vendita in esame sia a tal punto convinto della loro vessatorietà, da elencare le numerose clausole assoggettate alla espressa approvazione per iscritto secondo quanto richiesto dal secondo comma dell'art.1341 cod.civ., dimenticando tuttavia che non è questa, dal 1996, la disciplina riferibile ai consumatori.

Nel dettaglio dei singoli articoli, viene evidenziato quanto segue.

Quanto agli ARTT.1 e 2: NATURA e ACCETTAZIONE

la formulazione concretizza una proposta di vendita e non d'acquisto. Essa appare in contrasto con le lettere d) e g) dell'art. 33 co.2 del d.lgs. n.206/2005, in quanto prevede un impegno definitivo ed irrevocabile solo in capo all'acquirente-consumatore per un periodo di 6 mesi, mentre l'esecuzione della prestazione da parte del professionista è subordinata alla mera volontà dello stesso.

Quanto all'ART.3: CONSEGNA

la formulazione contrasta con la lettera b) dell'art. 33 co.2 del d.lgs. n.206/2005, in quanto introduce il termine finale di 60 giorni, decorso il quale l'acquirente decade dal diritto di chiedere il risarcimento danni per ritardata consegna della merce.

L'ammissione di vessatorietà di questo articolo è, del resto, esplicitata anche nella previsione dell'espressa approvazione per iscritto ex art.1341 cod.civ. co.2, con richiesta di doppia sottoscrizione in calce al modulo.

Quanto all'ART.4: PREZZO

la formulazione contrasta con le lettere n) ed o) dell'art. 33 co.2 del d.lgs. n.206/2005, in quanto prevede la determinazione del prezzo al momento della consegna e, in caso di differimento del termine di consegna, implica una preventiva accettazione del prezzo finale senza possibilità di

recesso da parte del consumatore nel caso in cui il prezzo finale sia eccessivamente superiore al prezzo originariamente convenuto.

Quanto all'ART.5: PAGAMENTO

si rileva che il prime rate ABI non esiste più dal 2001 e pertanto ogni relativo riferimento è divenuto inconferente.

In ogni caso deve essere specificato che trattasi di TAEG, indicandone chiaramente il tasso.

Quanto all'ART.6: CAPARRA E PENALE

la formulazione contrasta con la lettera g) dell'art.33 co.2 del d.lgs. n.206/2005 nella parte in cui non prevede che anche il consumatore-acquirente possa avvalersi di simmetrici rimedi quando sia il professionista a recedere dal contratto.

Quanto all'ART.7: INADEMPIMENTO E RITARDO

la formulazione contrasta con la lettera f) dell'art. 33 co.2 del d.lgs. n.206/2005, in quanto la previsione forfettaria di 60,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardato adempimento nel pagamento del saldo, è penale eccessivamente onerosa e tale quindi da poter dar luogo a riduzione ad opera del giudice, secondo quanto disposto dall'art.1384 cod.civ.

La penale, inoltre, deve mantenere un'equa correlazione con l'interesse economico delle parti e non può pertanto determinarsi in valore assoluto, ma deve essere diversificata a seconda delle varie circostanze ed importi contrattuali.

Si osserva infine che, malgrado il titolo apposto all'articolo contrattuale, non già di inadempimento si tratta bensì delle conseguenze del ritardato adempimento.

Quanto all'ART.8: VENDITA SU CATALOGO

il riferimento alla vendita su catalogo induce alla necessità di predisporre una modulistica ad hoc rispettosa delle norme espressamente previste per questa tipologia di vendita. In particolare, la formulazione adottata appare in contrasto con i principi del Codice consumo, in base ai quali i dati informativi del catalogo sono vincolanti per il venditore.

Quanto all'ART.9: MISURAZIONI

anche alla luce del principio della diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni sancito dall'art.1176 cod.civ, il venditore non può esimersi da responsabilità nell'effettuazione delle misurazioni rilevate dal venditore nel luogo indicato dall'acquirente.

Quanto all'art.10: CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

la formulazione non rileva alcun profilo di vessatorietà.

Quanto all'art.11: VENDITA RATEALE

la formulazione contrasta con il contenuto dell'art.1525 cod.civ., secondo cui "nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".

Quanto all'art.12: GARANZIA

si premette che nei contratti stipulati dai consumatori le garanzie attinenti la vendita di beni di consumo costituiscono l'oggetto degli artt.128 ss. del d.lgs. n.206/2005.

Si ricorda in ogni caso che già gli artt.1519-bis ss. cod. civ. (oggi artt.128 ss. d.lgs. n.206/2005) identificavano nel venditore il soggetto tenuto a prestare al consumatore-acquirente le garanzie attinenti la mancata conformità della cosa venduta.

Quand'anche riferita ad acquirenti che non rivestano lo status di consumatori, la denuncia degli eventuali vizi deve aver luogo secondo l'art.1495 cod.civ. entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi medesimi e non già dalla consegna della merce.

Quanto all'art.13: FORO COMPETENTE

la formulazione è in contrasto con la previsione della lettera u) dell'art.33 co.2 del d.lgs. n.206/2005, non prevedendo come sede del foro competente sulle controversie il luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Quanto all'ART.14: ELEZIONE DI DOMICILIO

si rileva che la formulazione dell'articolo intende disciplinare le modalità di comunicazione fra le parti, non concretizzando invece un'elezione di domicilio in senso stretto.

Le Condizioni generali di vendita esaminate si concludono con la rituale elencazione, ex art.1341 co.2 cod. civ., delle clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta.

Come è ben noto questa modalità di accettazione è estranea ai contratti stipulati dai consumatori, in quanto le clausole considerate vessatorie nei confronti di questa categoria di contraenti sono sempre nulle ex art.36 co.1 del d.lgs. n.206/2005.

Pavia, 17 gennaio 2007



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria Marmondi)

Anna Maria Marmondi